

BRANCA INFORMA N. 7/2015 - OBBLIGO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Gentile Cliente,

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. ha lasciato ferme le disposizioni del DPR 462/01 in materia di “verifiche periodiche”. Lo stesso D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro rinviando ad un successivo decreto le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle “verifiche” e dei “controlli” sopra richiamati.

Soggetti interessati

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

- Impianti elettrici di messa a terra;
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Quando scatta l’obbligo

Il datore di lavoro ha l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione ogni:

- Due anni per:
 - o cantieri;
 - o luoghi adibiti ad uso medico (locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici. CEI 64/8 sez. 710);
 - o luoghi a maggior rischio in caso di incendio (le 80 attività elencate nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 soggette al controllo dei vigili del fuoco, come ad esempio cinema, alberghi, autorimesse ed edifici aventi struttura portante in legno);
 - o luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, mulini, luoghi di lavoro dove vengono trattati materiali pericolosi o depositi di materiale esplosivo).
- Cinque anni per tutti gli altri casi, come:
 - o Condomini;
 - o attività commerciali (negozi);

- o studi tecnici;
- o studi amministrativi.

Sempre qualora tali attività non abbiano impianti o luoghi o non risiedano all'interno di luoghi a maggior rischio in caso d'incendio.

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte dell'INAIL, NAS dell'ARPA e dall'Ispettorato del Lavoro in fase di attività di vigilanza.

In occasione di controllo, il datore di lavoro deve dimostrare la regolare verifica degli impianti ai suddetti organi di vigilanza, esibendo il verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione abilitato alle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01.

Le sanzioni amministrative e penali sono specificate dall'art. 87 comma 2 lettera e, comma 3 lettera c e comma 4 lettera d, del D.Lgs. no 81/08.

VERIFICA ATTREZZATURE DI LAVORO

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il comma 11 dell'articolo 71 "Obblighi del datore di lavoro" del Dlgs 81/08 stabilisce che "il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato". Dal 21 agosto 2013 il datore di lavoro per l'effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima (effettuata dall'INAIL) può scegliere liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.

Le modalità di effettuazione delle verifiche obbligatorie sono disciplinate dal D.M. 11 aprile 2011 .

Lista delle attrezzature

Alcune delle attrezzature da sottoporre a verifica (elenco parziale)

- Attrezzature sollevamento persone, scale, piattaforme, ascensori, ponti mobili;
- Attrezzature sollevamento materiali ed idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani, paranchi, gru, autogru;
- Recipienti gas vapore riscaldamento:

- o Generatori di vapore (tubazioni)
 - o Impianti di riscaldamento oltre i 116 kW
 - o Generatori di acqua surriscaldata
- Forni industriali

Per informazioni dettagliate sulle attrezzature, sui costi delle verifiche e sulle norme di legge potete contattare il nostro Studio.

Cogliamo l'occasione per rammentarvi le nostre attività ed i nostri servizi:

PATENTINO II° GRADO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

PATENTE CONDIZ. ARIA/FRIGORISTI

PATENTI GENERATORI DI VAPORE (qualsiasi grado, con tirocinio pratico).

CORSI PER INSTALLATORI (UNI 7129- procedure, norme, verifiche)

CERTIFICAZIONE IMPRESE PER GLI F-GAS

CERTIFICAZIONI ISO 9001 E SOA

SICUREZZA DEL LAVORO D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)

PROGETTAZIONE CENTRALI TERMICHE – PRATICHE INAIL

ANTINCENDIO – PRATICHE VVF

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (esclusivamente con sopralluogo)

SISTEMI CONTABILIZZAZIONE CALORE

TABELLE MILLESIMALI RISCALDAMENTO

Cordialmente.

Giovanni Branca